

R.G. 188-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 188-1/2023 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da KHALFALLAH BRAHIM nato a ' , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mennella , tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Elia Santella sostituito dal dott. Roberto Stampati

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 23.10.2023 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..

Con decreto del giorno 16.11.2023, a seguito dei chiarimenti resi questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *"1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

In data 15.10.2024 questo giudice, in ragione del mancato riscontro da parte dell'OCC all'ordine disposto con il decreto di apertura di provvedere *" entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCIP"* a rendere relazione sentito il debitore, sigli esiti delle comunicazioni, concedeva termine improrogabile di giorni 10 per il deposito della relazione richiesta.



In data 25.10.2024 il nominato OCC riferiva che *“in data 25/07/2024 è stata attestata da parte dell'OCC l'impossibilità del gestore Dott. Elia Santella (me medesimo) a proseguire l'incarico, procedendo alla sostituzione del Gestore, nominando gestore della crisi il dott. Roberto Stampati”*.

All'esito dell'individuazione del nuovo OCC, questi, con relazione del giorno 02.12.2024 riferiva di aver eseguito le comunicazioni richieste e che *“all'esito delle indicate comunicazioni, spirati i termini indicati agli atti ritualmente notificati, nessun creditore ha proposto eccezioni al piano”*.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
- b) la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dal ricorrente, nonché dalla



relazione agli atti le problematiche di carattere lavorative hanno determinato la situazione di sovraindebitamento in quanto *“la causa di sovraindebitamento è dovuta ad un’obbligazione assunta derivante da un finanziamento contratto in data 09/06/2010 quando è stato contratto il debito l’istante era in grado di provvedervi ...nel mese di ottobre 2010 veniva licenziato quindi impossibilitato ad adempiere regolarmente e con continuità al pagamento dei ratei mensili definiti, ... in data 01/04/22 l’istante ha trovato una nuova e diversa occupazione lavorativa .. con un contratto part-time”*; (relazione OCC Santella in atti);

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell’art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell’OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l’esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l’OCC, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente fruisce del solo reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 670,00 al lordo delle trattenute ed è titolare di un bene mobile registrato strumentale alle esigenze di spostamento, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 37.077,00 al netto del compenso preventivato dell’OCC, risultante all’esito delle operazioni di circolarizzazione dell’OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 650,00;
- f) la proposta prevede la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e la soddisfazione nella percentuale del 6,8% dei crediti chirografari e una durata di mesi 24 mediante il versamento mensile della somma di euro 45,97 , importo al quale aggiungere la somma di euro 1.396,64 accantonata nella procedura di pignoramento mobiliare presso terzi attualmente pendente;
- g) l’OCC ha svolto le valutazioni ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l’effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all’art. 124-bis T.U.B. e ha attestato, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente.

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell’OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell’art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall’OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di



equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto KHALFALLAH BRAHIM; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano ;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 09.12.2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

